



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.16 dei 23/01/2012 - 26/01/2012 Udienza pubblica del 10/01/2012
Massima:	<p>Titolo Ambiente - Caccia - Norme della Regione Sardegna - Deroghe al divieto di prelievo venatorio - Adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, udito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico ad hoc - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità del ricorso per oscurità del petitum - Reiezione.</p> <p>Testo E' priva di fondamento l'eccezione regionale di inammissibilità per oscurità del petitum relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), impugnato in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia. Infatti, dal ricorso emerge chiaramente che il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato il suddetto art. 2 nella parte in cui non prevede, quale momento procedimentale strumentale all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale in materia di deroghe al divieto di prelievo venatorio, l'acquisizione del parere reso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), stabilendo, invece, in via alternativa fra di loro, l'acquisizione o del parere reso dall'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) o, sino all'istituzione di questo, di quello reso da un Comitato ad hoc. Nella prospettazione impugnatoria formulata nel ricorso le due ultime previsioni appaiono accomunate sotto la medesima censura di incostituzionalità; non vi è, pertanto, impugnazione ancipite ma, semmai, cumulativa di ambedue le proposizioni normative.</p>



<p>Note:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio: legge della Regione Sardegna 21/01/2011 n. 5 art. 2</p> <p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 1 Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Sardegna art. 3 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte: legge 11/02/1992 n. 157 art. 19 bis co. 3 direttiva CEE 02/04/1979 n. 409</p>
<p>Massima:</p>	<p>Titolo: Ambiente - Caccia - Norme della Regione Sardegna - Deroghe al divieto di prelievo venatorio - Adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, udito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico ad hoc - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di altra disposizione inscindibilmente legata con quella denunciata - Reiezione.</p> <p>Testo: E' infondata l'eccezione regionale di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di altra disposizione inscindibilmente legata a quella censurata relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), proposto in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia. Infatti, stante il principio dispositivo che disciplina il sistema dell'impugnazione in via principale di fronte alla Corte costituzionale degli atti aventi forza di legge, non vi è motivo per ritenere che sia onere necessario del ricorrente, sotto comminatoria di inammissibilità del ricorso, procedere all'impugnazione non solo della disposizione che ritiene direttamente lesiva degli evocati precetti costituzionali ma anche di quelle ad essa eventualmente correlate da uno, più o meno stretto, vincolo funzionale. Ciò tanto più nel presente caso in cui, data la subordinazione logica che il comma 4 dell'art. 59- bis della legge regionale n. 23 del 1998 ha rispetto alla parte del comma 3 oggetto dell'incidente di costituzionalità (commi entrambi introdotti dall'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2011), l'eventuale accoglimento del ricorso, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte impugnata, determinerebbe, nei fatti, la definitiva inefficacia anche del comma 4, ancorché non impugnato.</p>
<p>Note:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione Sardegna 21/01/2011 n. 5 art. 2</p>



	<p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 1 Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Sardegna art. 3 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte: legge 11/02/1992 n. 157 art. 19 bis co. 3 direttiva CEE 02/04/1979 n. 409</p>
Massima:	<p>Titolo: Ambiente - Caccia - Norme della Regione Sardegna - Deroghe al divieto di prelievo venatorio - Adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico ad hoc - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa considerazione delle competenze legislative della Regione quali derivanti dallo statuto di autonomia - Reiezione.</p> <p>Testo: E' priva di fondamento l'eccezione regionale di inammissibilità del ricorso per omessa considerazione delle competenze legislative della Regione quali derivanti dallo statuto nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), impugnato in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia. Invero, l'opponibilità anche alle Regioni a statuto speciale dei vincoli stabiliti dall'art. 117, commi primo e secondo, Cost. preclude l'esame della censura anche in base alle regole di competenza legislativa dettate dagli statuti di autonomia regionale</p>
Note:	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione Sardegna 21/01/2011 n. 5 art. 2</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 1 Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Sardegna art. 3 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte legge 11/02/1992 n. 157 art. 19 bis co. 3 direttiva CEE 02/04/1979 n. 409</p>
Massima:	<p>Titolo: Ambiente - Caccia - Norme della Regione Sardegna - Deroghe al divieto di prelievo venatorio - Adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico</p>



	<p>ad hoc - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia, nella parte in cui - in sede di disciplina dell'esercizio del potere di consentire deroghe al regime di divieto del prelievo venatorio, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale - prevede che l'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti i relativi provvedimenti, senza aver sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), ma sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, sino all'istituzione di questo, un Comitato tecnico-scientifico ad hoc . Invero, l'art. 19- bis della legge n. 157 del 1992, disposizione esplicativa dei principi comunitari e statali asseritamente violati, consente che le deroghe al divieto di prelievo venatorio siano concesse sentito l'INFS (attualmente sostituito dall'ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale. È di tutta evidenza, dunque, che lo stesso legislatore statale abbia previsto, in occasione della concessione delle citate deroghe, la possibilità, per l'organo regionale di amministrazione attiva, di giovare, in alternativa, sia del parere reso dall'ISPRA che di quello reso da omologhi organismi riconosciuti in ambito regionale. La scelta del legislatore sardo di ritenere sufficiente il solo parere rilasciato dall'Istituto riconosciuto a livello regionale deve essere, pertanto, considerata una legittima opzione, consentita da una corretta interpretazione della suddetta norma statale. La legittimità dell'opzione esercitata dal legislatore della Sardegna vale anche in relazione alla possibilità, nelle more dell'istituzione dell'IRFS, di avvalersi del parere reso dal Comitato tecnico-scientifico ad hoc , poiché si deve ritenere che, data la sua previsione a livello di legislazione primaria, anche questo sia un organismo riconosciuto a livello regionale.</p>
<p>Note:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio: legge della Regione Sardegna 21/01/2011 n. 5 art. 2</p> <p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 1 Costituzione art. 117 co. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte: legge 11/02/1992 n. 157 art. 19 bis co. 3 direttiva CEE 02/04/1979 n. 409</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it